

# La consulenza tecnica nel processo civile

Avv. Beatrice Irene Tonelli

# Parte I – inquadramento generale

- \* Inquadramento generale
  - \* Riferimenti normativi
  - \* L'ausiliario del giudice
    - \* Requisiti soggettivi
    - \* Iscrizione all'albo
  - \* Responsabilità del CTU
    - \* civile
    - \* Penale
    - \* disciplinare

# Parte II – ammissione della CTU

- \* Ex officio / su istanza di parte
- \* Formulazione del quesito
- \* Termini per l'espletamento dell'incarico
- \* Riparto delle spese di CTU

# Parte III - operazioni peritali

- \* Verbalizzazione delle operazioni peritali
- \* Ausiliari del CTU
- \* Consulenti tecnici di parte
- \* Relazione peritale

# Parte IV- valutazione della CTU

- \* Judex peritus peritorum
- \* Casi di nullità della CTU
- \* Ulteriori attività peritali
  - \* Rinnovazione
  - \* Integrazione
  - \* Chiamata a chiarimenti

# Parte V- breve appendice giurisprudenziale

- \* Corte di Cass. Sez. 2 - Ord. n. 3047 del 10/02/2020
- \* Corte di Cass. Sez. 2 – Sent. n. 2671 del 05/02/2020
- \* Corte di Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 326 del 13/01/2020
- \* Corte di Cass. Sez. 3 – Sent. n. 31886 del 06/12/2019

Parte I

# Inquadramento generale

# Riferimenti normativi

- \* Libro I Titolo I Capo III
  - \* Art. 61 – 64 c.p.c.
    - \* Artt. 13, 19, 89-92 disp. Att. c.p.c.
  - \* Consulente tecnico - Ausiliario del giudice
- \* Libro II Titolo I capo II sez. III c.p.c. § 1
  - \* artt. 191 – 201 c.p.c.
  - \* Consulenza tecnica - Mezzo istruttorio



# Ausiliario del giudice

- \* Art. 61 c.p.c.
- \* 1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
- \* 2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice

# Requisiti soggettivi

- \* Competenza tecnica nel settore specifico
  - \* Es. agronomi – architetti - biologi – chimici – consulenti del lavoro – consulenti della proprietà industriale – geologi – geometri – grafologi – interpreti e traduttori - medici – psicologi – veterinari
  - \* Criteri di valutazione della specifica competenza
  - \* Protocolli
  - \* Iscrizione albo professionale – esperienza professionale – formazione e aggiornamento
- \* Specchiata moralità
  - \* Rilevanza di violazioni civili, penali, amministrative che denotino sprezzo per la legalità

# Iscrizione all'albo

- \* Albo tenuto presso ciascun Tribunale
- \* Diviso in categorie
- \* Formato dal comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica e di un rappresentante dell'associazione professionale di appartenenza del candidato
- \* Su domanda dell'interessato
- \* Esame della domanda documentale
- \* Revisione quadriennale dell'albo

# Distribuzione degli incarichi

- \* Art. 22 disp. Att. c.p.c.
- \* Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.
- \* Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

# Funzione del CTU

- \* Pubblico ufficiale
- \* Obbligo di adempiere l'incarico con diligenza e perizia professionale
- \* Responsabilità in caso di inadempimento

# Responsabilità penale

- \* Art. 64 c.p.c.
- \* Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
- \* In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
- \* Es. falsa perizia / frode processuale

# Responsabilità civile

- \* Extracontrattuale
- \* Dolo o colpa grave
  - \* Es. smarrimento dei documenti, il ritardo nel deposito della perizia, imperizia, ritardo nel compimento delle operazioni che comporti un'eccessiva durata del processo, violazione delle norme processuali (contraddittorio)
- \* Nesso di causalità tra operato del CTU e danno
- \* Obbligo risarcitorio
  - \* Es. per il ritardo nell'accoglimento della domanda
  - \* Per le spese di rinnovo della CTU
    - \* N.B. la somma anticipata per l'attività di CTU infedele o imperito non è danno ma pagamento di indebito che legittima la domanda restitutoria

# Responsabilità disciplinare

- \* Art. 19 c.p.c.
- \* La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
- \* Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo.



# Condotte rilevanti dal punto di vista disciplinare

- \* Assenza ingiustificata all'udienza fissata per l'accettazione dell'incarico
- \* Ingiustificato ritardo nello svolgimento delle operazioni o nel deposito della relazione scritta
- \* Nullità della consulenza per violazioni formali e sostanziali

# Sanzioni disciplinari

- \* Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
- \* 1. l'avvertimento;
- \* 2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- \* 3. la cancellazione dall'albo.

# Procedimento disciplinare

- \* Art. 21 disp. Att. c.p.c.
- \* Contestazione dell'addebito da parte del Presidente del Tribunale
- \* Facoltà dell'incolpato di risposta scritta
- \* Convocazione davanti al comitato disciplinare
- \* Audizione personale del consulente
- \* Provvedimento reclamabile dinnanzi al comitato presso la Corte di Appello

Parte II

# Ammissione della CTU

# Presupposti

- \* questioni tecniche che esulano dalle competenze dell'organo giudicante
- \* Accertamento necessario ai fini della decisione
- \* Su ordine del giudice
- \* Su istanza di parte accolta dal giudice

# Procedimento

- \* Art. 191 s.s. c.p.c.
- \* Ordinanza
  - \* nomina del CTU
  - \* fissazione dell'udienza per la comparizione del CTU
- \* Notifica dell'ordinanza al CTU (e alle parti)
  - \* Astensione da comunicarsi almeno 3gg prima dell'udienza – non imparzialità
- \* Istanze di ricsuazione
  - \* Aver svolto incarico di CTP
  - \* Aver svolto incarico di CTU in altro grado del medesimo processo
  - \* Rapporti di parentela, coniugio, amicizia con una delle parti
  - \* Rapporti di lavoro con le parti

# Non impugnabilità dell'ordinanza

- \* Provvedimento istruttorio
- \* Non è decisoria
- \* Non è reclamabile
- \* Sempre revocabile e modificabile dal giudice che l'ha emessa

# Udienza di comparizione del CTU

- \* Conferimento dell'incarico con formulazione dei quesiti
- \* Accettazione dell'incarico e giuramento del CTU
- \* Nomina dei CTP
- \* Assegnazione dei termini per lo svolgimento delle operazioni peritali
- \* Liquidazione dell'acconto



# Formulazione dei quesiti

- \* D'ufficio / Su istanza di parte
- \* Protocolli
  - \* colpa medica
  - \* danni psicofisici da responsabilità extracontrattuale
  - \* invalidità civile, handicap e disabilità
  - \* Responsabilità genitoriale – ascolto minore
  - \* Sinistro stradale
  - \* Esecuzione di contratto d'opera o di appalto

# Quesito per accertamento del danno alla persona (Tr. Milano)

Provveda il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, visitato il periziando, esperite le indagini tecniche eventualmente ritenute necessarie, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente, ad accertare: o visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), con descrizione delle lesioni visibili; o e/o strumentalmente (ad esempio mediante radiografia, TAC, risonanza, ecografia, esame elettromiografico, accertamento otovestibolare, ecc.); o e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche -con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione alla fattispecie concreta (con particolare riguardo alle ipotesi in cui non sia possibile procedere ad esami strumentali, come ad esempio in stato di gravidanza)- ad esempio mediante anamnesi, visite mediche, test psicodiagnostici (per i casi di danno psichico), ulteriori indagini tecniche, ecc.; a) la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione causale con l'evento per cui è causa;

b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate e se sia stato o meno necessario e per quanto tempo ricorrere ad un assistente alla persona (badante) e se via stata contestuale e consequenziale grado di sofferenza psicofisica, indicandone il grado in una scala da 1 a 5;

c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa, indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème) e determinando, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;

# segue

- d) se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro (in tutto o in parte, indicandone la percentuale) l'attività lavorativa di \_\_\_\_\_ svolta dal periziando al momento del sinistro, con incidenza nella capacità lavorativa specifica del danneggiato, anche in termini di perdita di chance; nell'ipotesi di perdita o riduzione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue;
- e) l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal periziando riferibili alle lesioni di cui sopra, precisando, in ipotesi di prestazioni terapeutiche e diagnostiche eventualmente richieste presso enti privati, se le stesse erano erogate dal SSN e con quali esborsi; quantifichi le eventuali spese future da sostenersi;
- f) se l'attività abituale praticata dal periziando all'epoca dell'evento sia in tutto o in parte impedita in conseguenza dell'accertata inabilità temporanea e/o dei postumi permanenti;
- g) poiché si versa nell'ipotesi di cogente applicazione dell'art. 138 Codice delle Assicurazioni private, dica il C.T.U. se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della seguente condizione soggettiva del danneggiato ;
- h) poiché il danneggiato non lavorava all'epoca dell'infortunio, dica il C.T.U. se i postumi gli impediscano del tutto o in parte ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue.

# Quesito per accertamento danni e responsabilità in materia di appalto

il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine anche in riferimento alla individuazione delle imprese responsabili della progettazione edile ed impiantistica, del nominativo del direttore lavori, della impresa affidataria e di riferimento per il committente e di tutte le imprese che hanno partecipato ai lavori oggetto di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari:

- \* descriva lo stato dei luoghi;
- \* dica quali sono le cause dei vizi, dei difetti e dei danni lamentati da parte committente, indicandone le responsabilità;
- \* dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e danni, quantificandone i costi;
- \* quantifichi, al netto dei costi quantificati al punto che precede, l'opera realizzata a regola d'arte da parte opposta;
- \* dica dunque quale sia l'esatto rapporto di dare / avere tra le parti quantifichi, in caso di non emendabilità dei vizi, il minor valore dell'immobile
- \* tenti la conciliazione tra le parti.

# Limiti all'oggetto dell'indagine: accertamento dei fatti rilevanti

- \* Valutazioni di tipo giuridico
  - \* Es. se Tizio sia proprietario di un immobile
  - \* Se la condotta di Caio sia colposa
  - \* Se la condotta di Mevio sia inadempiente
- \* Accertamento di esistenza di norme
  - Jura novit curia*
  - ma ammissibile l'accertamento della esistenza di norme straniere
- \* Valutazione delle prove documentali

# Finalità della CTU

- \* Accertamento di fatti rilevanti che richieda il possesso di particolari cognizioni tecniche
- \* In rapporto ai fatti allegati dalle parti
  - \* ma il CTU può chiedere chiarimenti alle parti ed essere autorizzato a raccogliere informazioni da terzi, e ad accertare fatti rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza

# CTU e onere probatorio

- \* CTU percipiente: valutazione tecnica di fatti già provati o incontrovertibili – non è mezzo di prova
  - \* es. valutazione dell'opera compiuta dall'appaltatore
  - \* quantificazione del danno biologico

# segue

- \* CTU deducente: accertamento tecnico di fatti incerti e controversi – può essere mezzo di prova
  - \* Per accertare lo stato di crisi finanziaria del datore di lavoro che legittima il licenziamento collettivo
  - \* Per accertare l'entità del danno ambientale da sversamento di sostanze tossiche
  - \* Per accertare la maternità o paternità naturale



# Parte III

## Operazioni peritali

# Sub-procedimento

- \* Inizio delle operazioni peritali
- \* Svolgimento delle attività – verbalizzazione
- \* Redazione della bozza
- \* Osservazioni dei CCTTPP
- \* Relazione finale

# Attività del consulente tecnico

- \* Art. 194 c.p.c.
- \* Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.
- \* Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

# Attività di indagine

- \* Raccolta del materiale:
  - \* Esame medico legale del periziando
  - \* Sopralluogo
  - \* Esame del documento olografo
- \* Esame di atti di parte e documenti ritualmente prodotti
  - \* Acquisizione di documenti ulteriori su consenso di tutte le parti e autorizzazione del giudice
- \* Garanzia del contraddittorio
  - \* avvisi ai CTP
    - \* Inidoneo l'avviso alla parte personalmente
  - \* → in difetto, nullità della consulenza
    - \* salvo sanatoria
  - \* Diritto alla difesa tecnica

# Processo verbale e relazione

- \* Art. 195 c.p.c.
- \* Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
- \* Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
- \* La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

# Collaboratori del CTU

- \* Collaboratori materiali / esperti
- \* Il CTU deve valutare le risultanze delle indagini compiute da terzi facendole proprie e utilizzandole come fonti strumentali del proprio accertamento, non del proprio convincimento – assunzione di responsabilità morale e scientifica (es. architetto e geologo)

# Tentativo di conciliazione delle parti

- \* Art. 198 c.p.c. Esame contabile.
  - \* Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.
  - \* Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.
- \* Art. 199 c.p.c. Processo verbale di conciliazione.
  - \* Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.
  - \* Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.
- \* Art. 200 c.p.c. Mancata conciliazione.
  - \* Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.
  - \* Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

# Accertamento tecnico preventivo

- \* Art. 696 c.p.c.
- \* Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.
- \* L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.
- \* Il presidente del tribunale, o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.



# Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

- \* Art. 696 bis c.p.c.
- \* L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
- \* Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
- \* Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- \* Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
- \* Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
- \* Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

# Parte IV

## Valutazione della CTU

# Elaborato peritale

- \* Parte epigrafica – parte narrativa – parte descrittiva – parte valutativa – conclusioni
- \* allegati
  - \* Verbali
  - \* Documenti

# Casi di nullità della CTU

- \* Formali
  - \* Mancanza di sottoscrizione
  - \* Sostituzione non autorizzata del CTU
  - \* Sospensione o cancellazione del CTU
- \* Sostanziali
  - \* Violazione del diritto al contraddittorio
    - \* Omessi avvisi
    - \* Omessa valutazione di documenti
    - \* Valutazione di documenti inutilizzabili
  - \* Non corrispondenza tra quesiti e indagini
- \* N.B. violazioni del diritto al contraddittorio --> nullità relative e quindi sanabili ex art. 157 c.p.c.

# segue

- \* La CTU nulla non produce alcun effetto
- \* Se utilizzata dal giudice a fondamento della sentenza  
→ nullità della sentenza → motivo di gravame
- \* Con il limite della non vincolatività per il giudice delle conclusioni del CTU

# Obbligo di motivazione del giudice

- \* Primato della valutazione giudiziale su quella peritale – *iudex peritus peritorum*
- \* Adesione alle conclusioni del CTU → obbligo di motivazione affievolito «conclusioni correttamente motivate, immuni da vizi logici o errori di fatto»
  - \* Motivazione *per relationem*
- \* Dissenso dalle conclusioni del CTU → obbligo di motivazione adeguato al tipo di indagine svolta (cd. «scienze dure» e «scienze morbide»).

# Rinnovazione - Integrazione

## Chiamata a chiarimenti

- \* Art. 196 c.p.c.
- \* Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
  - \* Potere insindacabile e officioso
  - \* In caso di nullità o insufficienza
  - \* Incapacità scientifica di svolgere l'incarico
- \* Art. 197 c.p.c.
- \* Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

Parte V

appendice giurisprudenziale



# Corte di Cass. Sez. 2 - Ord. n. 3047 del 10/02/2020 (Rv. 657096 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Operazioni peritali - Inizio - Comunicazione "ex" art. 90 disp. att. c.p.c. - Omissione - Nullità - Condizioni.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 14532 del 2016 Rv. 640486 - 01

# Corte di Cass. Sez. 2 – Sent. n. 2671 del 05/02/2020 (Rv. 657091 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 03/06/2014

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' – IN GENERE - Notizie non rilevabili dagli atti processuali - Acquisizione - Ammissibilità – Utilizzabilità da parte del giudice - Condizioni.

Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di attingere "aliunde" notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti. Dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, a condizione che ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 1901 del 2010 Rv. 611569 - 01, N. 12921 del 2015 Rv. 635808 - 01

# Corte di Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 326 del 13/01/2020 (Rv. 656801 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2017 138063

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Nomina del c.t.u. - Potere discrezionale del giudice - Diniego - Motivazione implicita - Ammissibilità.

La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191

Massime precedenti Conformi: N. 15219 del 2007 Rv. 598312 - 01

# Corte di Cass. Sez. 3 – Sent. n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 02)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2016

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Indagini su fatti estranei al thema decidendum o acquisizione di elementi di prova in violazione del principio dispositivo – Conseguenze - Nullità assoluta della consulenza – Insanabilità e rilevabilità di ufficio – Fondamento.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194  
Massime precedenti Difformi: N. 2251 del 2013 Rv. 624974 - 01, N. 15747 del 2018 Rv. 649414 - 01  
Massime precedenti Vedi: N. 16800 del 2018 Rv. 649419 – 01

# segue

138042 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI In genere. 138043 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - CHIARIMENTI ALLE PARTI In genere. 138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI In genere.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Difformi: N. 8256 del 1987 Rv. 455864 - 01, N. 14652 del 2012 Rv. 623714 - 01, N. 12231 del 2002 Rv. 556941 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 27776 del 2019 Rv. 655818 - 01, N. 15774 del 2018 Rv. 649471 - 01, N. 26893 del 2017 Rv. 645960 - 01, N. 18770 del 2016 Rv. 642105 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 01) Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) F. (BRUNO NICCOLO' ARNALDO) contro A. (AMMIRATI ANNAROSA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2016 138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di elementi necessari per rispondere ai quesiti - Limiti - Fondamento - Deroghe. 138042 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI In genere. 138043 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - CHIARIMENTI ALLE PARTI In genere. 138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI In genere. In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti. Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Difformi: N. 8256 del 1987 Rv. 455864 - 01, N. 14652 del 2012 Rv. 623714 - 01, N. 12231 del 2002 Rv. 556941 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 27776 del 2019 Rv. 655818 - 01, N. 15774 del 2018 Rv. 649471 - 01, N. 26893 del 2017 Rv. 645960 - 01, N. 18770 del 2016 Rv. 642105 - 01